

# COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

ORIGINALE

COMUNE DI ORUNE



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 27 Del 25/03/08

Prot. N. 1282 Data Pubblicazione 26/02/08

---

### **OGGETTO: LEGGE 353 DEL 2000 ART. 10 O.P.C.M. N 3624 DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO N 1 DEL 21 NOVEMBRE 2007 ISTITUZIONE DEL CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI**

---

L'anno duemilaotto il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore 12.00 ,nella sala delle adunanze del Comune, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno

Presiede l'adunanza il Sig.ra **ZIDDA FRANCESCA**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>ZIDDA FRANCESCA</b>     | <b>PRESENTE</b> |
| <b>BARDEGLINU GREGORIO</b> | <b>PRESENTE</b> |
| <b>GODDI GIOVANNA M.B.</b> | <b>PRESENTE</b> |
| <b>MANGIA TERESA</b>       | <b>PRESENTE</b> |
| <b>SIOTTO MICHELE B.</b>   | <b>ASSENTE</b>  |

Assiste il Segretario Comunale **Dr. SANNA ELISA FRANCA**

Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

### **LA GIUNTA MUNICIPALE**

Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio interessato SINDACO Ins. **FRANCESCA ZIDDA** per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere: **FAVOREVOLE**

Il responsabile del servizio ragioneria **Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA** quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento

**IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA**

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che la Legge 21.11.2007 n° 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi, prescrive all'art. 10 quanto segue:

*Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto; nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata, per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. ( comma così modificato dall'art. 4, comma 173 Legge n° 350 del 2003)*

*I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'art. 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'Albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.*

*Che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, 22.11.2007 n° 3624 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione" il Capo Dipartimento della protezione civile viene nominato Commissario Delegato;*

*Che con Decreto n° 1 datato 22.11.2007 il Commissario Delegato stabilisce all'art. 1 recante "Istituzione e aggiornamento del catasto incendi" punto 1 che "I Presidenti delle Regioni, o loro delegati, provvedono, con la massima urgenza a richiedere ai sindaci dei comuni se abbiano provveduto all'istituzione del catasto incendi comunale, omissis...;*

**CONSIDERATO** che tra le disposizioni a cui il Commissario Delegato è autorizzato a derogare, in forza dell'art. 6 della citata O.P.C.M. n° 3624/07, è ricompreso anche il comma 2 dell'art. 10 della L. 353/2000, e che pertanto il catasto dei soprassuoli percorsi da incendio può essere istituito anche in mancanza del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" di cui all'art. 3, comma 1 della Legge medesima;

**RITENUTO** pertanto di provvedere a istituire il catasto incendi;

**VISTA** la Legge 21.11.2007 n° 353;

**VISTA** l'Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n° 3624 del 22.10.2007;

**CONSIDERATO** e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

**RITENUTO** di individuare nell'Ufficio Tecnico Comunale il responsabile del catasto incendi;

**PRESO ATTO** che il responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Tutto ciò premesso:

**UNANIME DELIBERA**

*Di istituire presso l'Ufficio tecnico comunale, ai sensi della Legge 21.11.2007 n° 353, il “ Catasto degli incendi Boschivi” ;*

*Di individuare nell'Ufficio Tecnico Comunale, e nella persona del Geom. Giuseppe Pittalis, il responsabile del catasto incendi;*

*Di demandare al Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi al presente deliberato;*


*Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. di cui al D.Lgs. 267/2000;*




---

Letto, confermato e sottoscritto-

**IL PRESIDENTE  
ZIDDA FRANCESCA**



**IL SEGRETARIO  
SANNA ELISA FRANCA**



---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per **quindici** giorni dal 26/03/08

**IL SEGRETARIO  
F.to Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA**

\_\_\_\_\_

La su estesa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell'Art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

**IL SEGRETARIO  
Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA**

